

Codice A1824A

D.D. 16 giugno 2023, n. 1700

Foresta Regionale "VAL SESSERA" - Concessione di due locali posti all'ultimo piano di un fabbricato denominato "Alpe Rattarone" in comune di Coggiola (BI), all'Associazione Pescatori di Coggiola e Portula per uso rifugio e punto di appoggio per semine ittiche. Accertamento canone Euro 453,00 - Cap. 30195/23 - Accertamento cauzione Euro 24,00 - Cap. 68080/23 - Accertamento indennizzo Euro 76,00 - Cap. 30200/23 -..



ATTO DD 1700/A1824A/2023

DEL 16/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale

OGGETTO: Foresta Regionale "VAL SESSERA" – Concessione di due locali posti all'ultimo piano di un fabbricato denominato "Alpe Rattarone" in comune di Coggiola (BI), all'Associazione Pescatori di Coggiola e Portula per uso rifugio e punto di appoggio per semine ittiche. Accertamento canone Euro 453,00 – Cap. 30195/23 – Accertamento cauzione Euro 24,00 – Cap. 68080/23 - Accertamento indennizzo Euro 76,00 – Cap. 30200/23 – Impegno Euro 24,00 - Cap. 448040/23 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023.

Vista la:

- D.G.R. n. 7–4281 del 10.12.2021 - Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con Deliberazioni della Giunta Regionale 29 ottobre 2019, n. 4-439, n. 1-975 del 4.02.2020, n. 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10- 3440 del 23.06.2021 e n. 18-3631 del 30.07.2021, che ha assegnato le competenze riguardanti la gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali regionali, al Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale A1824A, con decorrenza dal 01.02.2022.

Premesso che:

- l'Associazione Pescatori di Coggiola e Portula con sede a Coggiola (BI), Via Mazzini n°56, codice fiscale 91008600024, legalmente rappresentata dal Sig. Varola Marco, in qualità di Presidente pro-tempore, con nota pervenuta il 15.03.2023 al nostro prot. n° 11610/A1824A, ha inoltrato un'istanza intesa ad ottenere il rilascio della concessione di due locali posti all'ultimo

piano di un fabbricato denominato “Alpe Rattarone” in comune di Coggiola (BI), distinti a catasto al foglio 2, particella 413, sub. 1 (parte), per uso rifugio e punto di appoggio per semine ittiche per la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell’atto di concessione;

- in data 17.03.2023 prot. n° 12129/A1824A, è stata inviata al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 14/2014, art. 15);
- si è verificato che tale istanza non necessitava di alcun progetto definitivo in quanto la porzione di fabbricato concesso non è oggetto ad opere di manutenzione e/o ristrutturazione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 3, comma 2, paragrafo c);
- come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R “Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale”:

si è data notizia della presentazione dell’istanza tramite le seguenti pubblicazioni (D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, art. 5, comma 2):

Albo pretorio del Comune di Coggiola (BI) in data 17.03.2023 prot. n° 12130/A1824A;

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 17.03.2023 prot. n° 12131/A1824A.

Premesso che:

- il concessionario ha presentato istanza oltre il termine previsto di 120 giorni antecedenti la naturale scadenza, si è provveduto ad istruire l’assegnazione in uso del bene regionale come nuova concessione, così come indicato dell’art.14 del Regolamento regionale 3/R.

Dato atto che:

- a seguito della pubblicazione degli avvisi relativi alla domanda di concessione di cui sopra, non sono pervenute ulteriori istanze concorrenti per l'utilizzo dello stesso bene per analoghe finalità;
- si è provveduto a trasmettere al concessionario il disciplinare di concessione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 8, comma 1) con nota del 02.05.2023 prot. N° 18760/A1824A;
- il concessionario ha preso visione della bozza del disciplinare trasmesso con nota del 02.05.2023 prot. n° 18760/A1824A producendo l’originale firmato per accettazione in data 09.06.2023 prot. n° 24832/A1824A;
- la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica amministrazione, a qualunque titolo, attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto;
- gli importi riferiti al canone relativo al primo anno di concessione, per un importo di Euro 453,00, dell’indennizzo per il periodo di occupazione dei beni in assenza di concessione, per un importo di Euro 76,00 e dell’aggiornamento cauzionale, per un importo di Euro 24,00 (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 7, comma 6), verranno caricati sul Portale Enti creditori tramite una lista di carico di complessivi Euro 553,00, riferibile ai debiti certi, liquidi ed esigibili ascrivibili al soggetto citato in premessa, a cui dovrà essere associato il numero di ogni singolo accertamento assunto con il presente provvedimento, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti;
- al soggetto debitore verrà inviato un avviso di pagamento che conterrà un codice IUUV (=Identificativo univoco di versamento), che dovrà essere utilizzato al momento della transazione;
- vi è la necessità di accertare la somma complessiva di Euro 553,00 (dovuta nell’esercizio 2023), così suddivisa:
 - Euro 453,00, sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, a titolo di canone relativo al primo anno di concessione – (unica soluzione anticipata), rinviando l’accertamento delle annualità successive alla riconferma della concessione;
 - Euro 24,00, sul capitolo 68080 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità

2023, a titolo di cauzione;

Euro 76,00, sul capitolo 30200 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, a titolo di indennizzo;

- vi è la necessità di impegnare l'importo di Euro 24,00, sul capitolo 448040 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, a titolo di cauzione;

con il codice soggetto n° 215524 l'Associazione Pescatori di Coggiola e Portula – codice fiscale 91008600024, di cui all'anagrafica soggetti della Regione Piemonte;

- gli accertamenti non sono stati già assunti con precedenti atti come da D.G.R. 12-5546 del 29.08.2017 e succ. Circolare 30568/A11000 del 02.10.2017;
- il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016 e successiva D.G.R. n.1-3361 del 14/06/2021;
- il presente provvedimento rispetta i tempi previsti dal Regolamento Regionale 3/R/2013.

Ritenuto quindi di:

poter provvedere all'assegnazione del bene regionale richiesto per la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione, al canone annuo di Euro 453,00 ed alle altre condizioni presenti nell'allegato atto concessorio.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 3 e 16 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, come modificato dal D.lgs 470/93;
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- l'art. 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", così come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009";
- D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012";
- artt. 15 - 23 - 26 del D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";
- Regolamento Regionale di Contabilità n. 9 del 16 luglio 2021;
- DGR 1 - 4936 29/04/2022 Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte;
- Legge regionale n. 6 del 24 aprile 2023 - Bilancio di previsione finanziario 2023-2025.;

- DGR 1 - 6763 - 27/04/2023 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025";

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato:

- 1) di rilasciare all'Associazione Pescatori di Coggiola e Portula, con sede a Coggiola (BI), Via Mazzini n°56, codice fiscale 91008600024, legalmente rappresentata dal Sig. Varola Marco, in qualità di Presidente pro-tempore, la concessione di due locali posti all'ultimo piano di un fabbricato denominato "Alpe Rattarone" in comune di Coggiola (BI), distinto a catasto al foglio 2, particella 413 sub. 1 (parte), per uso rifugio e punto di appoggio per semine ittiche;
- 2) di fissare la durata della suddetta concessione in anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione, al canone annuo di Euro 453,00, approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto concessorio;
- 3) di determinare in Euro 24,00 l'adeguamento cauzionale previsto dall'art. 7, comma 6 del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R;
- 4) di determinare in Euro 76,00 l'indennizzo per il periodo di occupazione dei beni in assenza di concessione;
- 5) di accertare l'importo di Euro 453,00, sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, a titolo a titolo di canone riferito al primo anno di concessione (unica soluzione anticipata) - Soggetto debitore: Associazione Pescatori di Coggiola e Portula - codice fiscale 91008600024 - codice soggetto 215524, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando l'accertamento delle annualità successive alla riconferma della concessione;
- 6) di accertare l'importo di Euro 24,00, sul capitolo 68080 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, a titolo di adeguamento cauzionale – Soggetto debitore: Associazione Pescatori di Coggiola e Portula - codice fiscale 91008600024 - codice soggetto 215524, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 7) di accertare l'importo di Euro 76,00 sul Capitolo 30200/23 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, come indennizzo per il periodo di occupazione dei beni in assenza di concessione – Soggetto debitore: Associazione Pescatori di Coggiola e Portula - codice fiscale 91008600024 - codice soggetto 215524, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 8) di impegnare la somma di Euro 24,00 sul Capitolo 448040 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, come adeguamento cauzionale – a favore dell'Associazione Pescatori di Coggiola e Portula - codice fiscale 91008600024 - codice soggetto 215524, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale, qualora ne sorgano i presupposti e previa richiesta scritta del concessionario, sul capitolo di spesa del relativo bilancio corrispondente al Cap. 448040 del bilancio 2023.

Il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto e/o dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Funzionario Estensore
(Valeria Scovero)

LA DIRIGENTE (A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale)
Firmato digitalmente da Maria Gambino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. concessione_5.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ATTO DI CONCESSIONE DI DUE LOCALI POSTI ALL'ULTIMO PIANO DI UN FABBRICATO DENOMINATO ALPE RATTARONE, FACENTI PARTE DELLA FORESTA REGIONALE VAL SESSERA, COMUNE DI COGGIOLA (BI), ALL'ASSOCIAZIONE PESCATORI DI COGGIOLA E PORTULA, PER USO RIFUGIO E PUNTO DI APPOGGIO PER SEMINE ITTICHE.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dalla Responsabile del Settore Lavori in Amministrazione Diretta di Sistemazione Idraulico-Forestale, di Tutela del Territorio e Vivaistica Forestale, Dott.ssa Maria Gambino nata a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] domiciliata ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Torino, C.so Bolzano n° 44, abilitata alla stipulazione della presente scrittura privata dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

C O N C E D E

all'Associazione Pescatori di Coggiola e Portula con sede a Coggiola (BI), Via Mazzini n° 56, codice fiscale 91008600024, rappresentata dal Sig. Varola Marco, in qualità di Presidente pro-tempore, nato a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], residente ai fini del presente contratto presso la sede dell'Associazione, l'uso di due locali posti all'ultimo piano di un fabbricato denominato Alpe Rattarone, facenti parte della Foresta Regionale "Val Sessera", comune di Coggiola (BI), distinto a catasto come segue:

- foglio 2 particella 413;

come da cartografia in allegato, da utilizzarsi come rifugio e punto di

appoggio per semine ittiche nei torrenti limitrofi.

La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), dal 01.04.2023 al 31.03.2029 ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. Il concessionario qualora intenda ottenere il rinnovo della concessione dovrà presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza, restando convenuto che, qualora il concessionario resti nel possesso dei beni oltre la scadenza, sarà tenuto a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 453,00, da corrispondersi come previsto dagli art. 16 e 17 del Regolamento regionale n° 3/R, "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, 21 febbraio 2013, n° 83-5423, entro la data di inizio della concessione. Ad ogni scadenza annuale il canone verrà aggiornato in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Ai fini del calcolo sono considerate le variazioni ISTAT verificatesi nel mese di dicembre antecedente la data di inizio della concessione, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal

giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora. Il concessionario ha costituito l'aggiornamento cauzionale previsto dall'art. 7 del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R, di Euro 24,00 ad integrazione di quelli precedentemente versati di Euro 111,00 in relazione al contratto rep. N° 1180 del 06.02.2017, di Euro 9,00, in relazione al contratto rep. n° 1054 del 04.04.2011, di Euro 11,00, in relazione al contratto rep. n° 922 del 11.04.2005 e di Euro 72,30, in relazione al contratto rep. n° 734 del 04.06.1999.

Per il periodo di occupazione dei beni in assenza di concessione, viene stimato un indennizzo pari a Euro 76,00 che dovrà essere versato contestualmente agli importi di cui sopra.

Art. 3. - In caso di rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, la parte sarà tenuta al pagamento del canone relativo all'annualità in corso.

Art. 4 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 5 - Il concessionario si dichiara responsabile e garante per qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in

uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri. E inoltre obbligo del concessionario farsi carico della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dall'utilizzo dei beni immobili di cui alla presente concessione.

Art. 6 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 7 - Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario. Le opere aventi carattere straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dal concedente.

Art. 8 - E' vietato al concessionario cedere sia a titolo gratuito che oneroso, in tutto o in parte, la presente concessione senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, pena la revoca della concessione.

Art. 9 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, ai beni dati in concessione, per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 10 - Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire i beni nello stato in cui a quel momento si trovano, riconoscendo

espressamente che eventuali spese autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite all'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino dei beni a cura e spese del concessionario. Analogo diritto spetta alla Regione nelle ipotesi di rinuncia da parte del concessionario o di revoca della concessione.

Art. 11 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora il concessionario non dovessero attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 12 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Vercelli, li


IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Le parti approvano senza riserva e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste agli artt. 2-3-5-6-7-9-10-11.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO



Comune: (BI) COGGIOLA
 Foglio: 2

Scala originale: 1:4000
 Dimensione cornice: 1068.000 x 756.000 met
 Protocollo pratica T325678/2023

15-Mar-2023 14:40:22

L Particella: 413